

COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 12 del 22-04-2016

OGGETTO: TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno 22 del mese di Aprile alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica nella sala delle adunanze della Sede Comunale

Risultano:

ARTUSI MAURO	Presente	BUZZONI ADRIANO	Presente
REDAELLI GABRIELE	Presente	TANTARDINI GIULIO	Presente
PAROLI CLAUDIA	Presente	MARONI FRANCA	Presente
ACQUISTAPACE SANTI	Presente	LOCATELLI GENOVEFFA	Presente
POMI RINO	Assente		
POZZI ERMES	Presente		
MANZONI CELESTINA	Presente		

Presenti: 10
Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale PADRONAGGIO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ARTUSI MAURO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la propria deliberazione n. 11 in data odierna con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

abitazioni principali A1, A8, A9 **aliquota 4,0 per mille**

altri fabbricati **aliquota 8,4 per mille**

aree edificabili **aliquota 8,4 per mille**

fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta ai sensi dell'art.1 c.708 L. 147/2013

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

Vista la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) comma 14 lettera a) che modifica l'art.1 comma 639 della L. 147/2013 e prevede l'abolizione del pagamento della Tasi dell'abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/03/2016 con la quale sono state confermate le aliquote vigenti relative alla TASI anche per l'anno 2016, come previsto dalla suddetta legge di stabilità 2016 che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015, come di seguito evidenziato:

abitazioni principali A1, A8, A9	aliquota 0 per mille
altri fabbricati	aliquota 0 per mille
aree edificabili	aliquota 0 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	aliquota 0 per mille

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

VISTI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Regolamento dell'Imposta Unica Municipale (IUC);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- di confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

abitazioni principali A1, A8, A9	aliquota 0 per mille
altri fabbricati	aliquota 0 per mille
aree edificabili	aliquota 0 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	aliquota 0 per mille

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 22/04/2016

TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. Enti Locali n.267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 in data 15/04/2016 si esprimono i seguenti pareri:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to (Muttoni Silvana)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, COPERTURA FINANZIARIA , COMPATIBILITA'
MONETARIA E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Parere favorevole

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
f.to (Mascheri Roberta)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ARTUSI MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **28-04-2016** e vi rimarrà affissa fino al giorno **13-05-2016**.

Li, 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 22-04-2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 D. L.vo 267/2000;
 decorso il termine di cui all'art.134, comma 3, del D. L.vo 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Li, 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 28-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/93